



## **ORDINANZA SINDACALE**

**N.R. 59 del 24/09/2018**  
(Reg. ORDSI)

**PG 52677 del 24/09/2018 - COMCOMO**

**OGGETTO: MISURE TEMPORANEE OMOGENEE PER IL MIGLIORAMENTO  
DELLA QUALITA' DELL'ARIA. PERIODO DI VALIDITA': 1.10.2018 –  
31.03.2019**

**SETTORE PROPONENTE TUTELA DELL'AMBIENTE**



**OGGETTO: MISURE TEMPORANEE OMOGENEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA. PERIODO DI VALIDITA': 1.10.2018 – 31.03.2019**

**IL SINDACO**

VISTA la Direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

VISTE:

- la Legge Regionale 11/12/06, n. 24, "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", ed in particolare l'art. 13 che prevede la possibilità di stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera;
- la D.G.R. 11 settembre 2013 n. 593 che ha approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- la D.G.R. 3 aprile 2017 n. 6438 che ha dato avvio all'aggiornamento del PRIA definendo, in particolare, i contenuti, le finalità, le fasi e le tempistiche dell'aggiornamento del piano;

RICHIAMATO l'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria - *Accordo di Programma di bacino padano* - predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare con le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna, sottoscritto a Bologna il 9 giugno 2017, diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure aggiuntive di risanamento nell'ambito del processo cooperativo Stato-Regioni avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria anche al fine di evitare aggravamenti e sentenze di condanna in riferimento alle procedure di infrazione UE attualmente pendenti;

DATO ATTO che, in attuazione del Piano Regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'Accordo di Programma di bacino padano 2017, la Regione Lombardia ha approvato la Deliberazione di Giunta Regionale n. X/7095 del 18.09.2017 contenente nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria;

ATTESO che la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. X/7095 del 18.09.2017 prevede misure strutturali per la limitazione del traffico veicolare e misure temporanee omogenee di limitazione da attuarsi al verificarsi di periodi di protratto superamento degli inquinanti in atmosfera; limitazioni all'utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa; disposizioni inerenti la combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali; infine, misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria;

CONSIDERATO che:

- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. X/7095 del 18.09.2017 è stato approvato un nuovo sistema di riferimento per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti comune a tutte le Regioni che hanno aderito all'Accordo di bacino padano del 09.06.2017;
- le procedure previste si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alla zona di Fascia 1 e 2, come definite dalla D.G.R. 2578/2014 (allegato 2) e che il Comune di Como rientra nella fascia 1;

VISTA la Deliberazione n° XI/449 del 02/08/2018 con oggetto "Approvazione dell'aggiornamento del Piano Regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA)", con particolare riferimento all'allegato 2 contenente "modalità di limitazione della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli più inquinanti in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA 2018) e dell'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del giugno 2017", allegato che sostituisce l'allegato 1 alla D.G.R. n. 7095 del 18 settembre 2017 e integra le disposizioni inerenti la circolazione dei veicoli euro 0 benzina e diesel e fino ad euro 2 diesel di cui alle DD.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09 e n. 2578/14;

PRESO ATTO inoltre che:

- ai fini della costruzione di una procedura di attivazione di ulteriori misure locali e temporanee si individua il PM10 quale inquinante da monitorare, in quanto è l'inquinante più rappresentativo dei fenomeni di inquinamento secondario in ragione della sua natura chimico-fisica;
- per concentrazione di PM10 si intende la media aritmetica giornaliera, su base provinciale, dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento attive con dati disponibili appartenenti al programma di valutazione, posizionate sul territorio delle singole province con esclusione delle stazioni classificate come industriali e delle stazioni poste in zona C - di montagna e in zona D – fondovalle;
- tali procedure si articolano su due livelli in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore concentrazione di PM10 di 50 µg/m<sup>3</sup> registrato dalle stazioni di rilevamento per più di quattro giorni (1° livello) o per più di 10 giorni (2° livello);

DATO atto che i dati, monitorati e validati da ARPA Lombardia, verranno messi a disposizione da Regione Lombardia attraverso un applicativo pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia ([www.L15.regione.lombardia.it](http://www.L15.regione.lombardia.it)) ed ARPA Lombardia ([www.arpalombardia.it](http://www.arpalombardia.it)) e riporterà la media per provincia dei dati di PM10 rilevati, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei comuni aderenti con "rappresentazione semaforica", lo stato di attivazione e il rientro dei limiti;

CONSIDERATO che le misure di cui sopra si attuano previa emanazione di ordinanza sindacale annuale da parte dei Comuni interessati in attuazione del provvedimento regionale e che pertanto è necessario provvedere all'adozione del presente provvedimento;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Norme in materia ambientale;

VISTO l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

**Tutto ciò premesso;**

## **ORDINA**

**Dal 1 Ottobre al 31 marzo dell'anno successivo vengono applicate le seguenti misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria, articolate su due livelli in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore concentrazione di PM10 di 50 µg/m3 registrato dalle stazioni di rilevamento.**

### **MISURE TEMPORANEE OMOGENEE DI 1° LIVELLO:**

Vengono attivate dopo quattro (4) giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10 e si applicano tutti i giorni della settimana, festivi compresi. Esse sono:

**1.** Limitazione all'utilizzo delle autovetture diesel private di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali diesel di classe emissiva fino ad Euro 3 diesel compreso dalle 8.30 alle 12.30. Si ricorda che, per effetto delle limitazioni permanenti introdotte dalla D.G.R. n° XI/449 del 02/08/2018, nel periodo 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, a partire dal 1 ottobre 2018, non possono comunque circolare i veicoli diesel Euro 3 nelle giornate da lunedì a venerdì (escluse quelle festive infrasettimanali) dalle ore 7.30 alle 19.30.

Si mantengono le deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui all'Allegato 1 della DGR n. X/7095 del 18.09.2017, come modificato dalla D.G.R. n° XI/449 del 02/08/2018, con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico);

**2.** Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 o, fino alla sua entrata in vigore e piena operatività, dalla D.G.R. n. 5656/2016;

**3.** Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...) di combustione all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco.

**4.** Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

**5.** Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

**6.** Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

## **MISURE TEMPORANEE OMOGENEE DI 2° LIVELLO (AGGIUNTIVE RISPETTO A QUELLE DI 1° LIVELLO):**

Vengono attivate dopo dieci (10) giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM<sub>10</sub> e si applicano tutti i giorni della settimana, festivi compresi. Esse sono:

7. Estensione delle limitazioni per le autovetture diesel private di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30 e per i veicoli commerciali diesel di classe emissiva fino ad Euro 3 diesel compreso nella fascia oraria 8.30 – 18.30 ed Euro 4 diesel nella fascia oraria 8.30-12.30. Si ricorda che, per effetto delle limitazioni permanenti introdotte dalla D.G.R. n° XI/449 del 02/08/2018, nel periodo 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, a partire dal 1 ottobre 2018, non possono comunque circolare i veicoli diesel Euro 3 nelle giornate da lunedì a venerdì (escluse quelle festive infrasettimanali) dalle ore 7.30 alle 19.30.

Le deroghe ed esclusioni previste sono le medesime individuate al punto 1;

8. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 o, fino alla sua entrata in vigore e piena operatività, dalla D.G.R. n. 5656/2016.

### **AVVERTE CHE**

Le misure di cui sopra vengono attivate in base alle procedure individuate dall'Allegato 2 alla DGR n. X/7095 del 18.09.2017 secondo il seguente meccanismo:

1. **PASSAGGIO DAL LIVELLO DI NESSUNA ALLERTA AL LIVELLO DI PRIMA ALLERTA:**  
Le misure di primo livello vengono attivate dopo quattro (4) giorni consecutivi di superamento, misurato nella stazione di riferimento, del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM<sub>10</sub>, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo (lunedì e giovedì) e si attivano entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì);
2. **PASSAGGIO DAL PRIMO LIVELLO DI ALLERTA AL SECONDO LIVELLO DI ALLERTA:**  
Le misure di secondo livello vengono attivate dopo il decimo (10°) giorno consecutivo di superamento, misurato nella stazione di riferimento, del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM<sub>10</sub>, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo (lunedì e giovedì) secondo quanto previsto dalle citate procedure di attivazione e si attivano entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì);
3. **NON ATTIVAZIONE DEL LIVELLO SUCCESSIVO A QUELLO IN VIGORE:**  
Le misure di primo o di secondo livello possono NON essere attivate qualora, pur verificandosi le condizioni sopra illustrate, nelle giornate di controllo (lunedì e giovedì) le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedano per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti.  
In tal caso il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.

3. **CONDIZIONI DI RIENTRO AL LIVELLO DI NESSUNA ALLERTA:**

Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- a) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- 2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

### **AVVISA CHE**

I controlli per la verifica del rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale, mentre i controlli relativi ai generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa vengono effettuati nell'ambito delle ispezioni sugli impianti termici.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i., l'ufficio competente è il Settore Tutela dell'Ambiente, il cui Dirigente responsabile è il dott. ing. Luca Baccaro.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

**IL SINDACO**  
**Dott. Mario LANDRISCINA**

**OGGETTO: MISURE TEMPORANEE OMOGENEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA. PERIODO DI VALIDITA': 1.10.2018 – 31.03.2019**

---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Parere favorevole *ex artt.* 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni.

Sede, li 24/09/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Ing. Luca Baccaro